

DATA PROCESSING ADDENDUM (tra Titolare RE Valuta e Responsabile)

Premesse

- A. Il presente Addendum sul trattamento dei dati personali (di seguito anche “**Addendum**”) costituisce parte integrante e sostanziale dell’Accordo sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, sottoscritto tra RE VALUTA Spa, con sede legale in Via dei Valtorta, 48 – 20127 MILANO - C.F. e P.IVA 07234690969 (di seguito il “**Titolare**”) e la società che, in base alle circostanze e ai rapporti contrattuali di volta in volta applicabili e vigenti, pone in essere per conto del Titolare attività di trattamento dei dati personali in qualità di responsabile del trattamento, così come definito dalla normativa in materia di data protection (di seguito la “**Società**” o il “**Responsabile**”);
- B. Il presente Addendum, in conformità al Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito “**Regolamento**”) e alla normativa in materia di data protection *pro tempore* applicabile, definisce gli obblighi del Responsabile, le modalità e le condizioni del trattamento dei dati personali da parte del Responsabile nell’esecuzione delle attività che comportano il trattamento di dati personali in relazione ai quali la Società ha assunto - tramite la sottoscrizione di apposito accordo ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (di seguito l’”**Accordo**”) - il ruolo di Responsabile del trattamento per conto del Titolare. Ai fini del presente Addendum, il Titolare e il Responsabile potranno essere riferiti collettivamente come “**Parti**”.
- C. Le caratteristiche e le finalità del trattamento effettuato dal Responsabile per conto del Titolare, nonché le categorie di interessati e di dati personali coinvolti sono descritte nell’Accordo stipulato dalle Parti, di cui il presente Addendum costituisce parte integrante e sostanziale.
- D. La disciplina e gli obblighi del Responsabile saranno, pertanto, determinati dal complesso delle disposizioni di cui all’Accordo e al presente Addendum (l’Accordo e l’Addendum, complessivamente, le “**Pattuizioni**”).

1. Premesse

- 1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Addendum.

2. Ambito di applicazione dell’Addendum

- 1.1 Il presente Addendum si applica nella misura in cui la Società tratta in qualità di responsabile del trattamento del come definito dalla normativa sulla protezione dei dati, tempo per tempo vigente, i Dati personali di titolarità del Titolare.
- 1.2 Il presente Addendum si applica alle Parti nella versione vigente al momento della sottoscrizione dell’Accordo tra il Titolare e la Società.

3. Obblighi del Responsabile

- 3.1. Fatti salvi gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi inclusi i provvedimenti delle Autorità di controllo in materia di dati personali, il Responsabile è obbligato a rispettare le Pattuizioni e pertanto si impegna a:
- 3.1.1. trattare i dati personali nel pieno rispetto del Regolamento e della normativa privacy tempo per tempo vigente, soltanto sulla base delle Pattuizioni e dei relativi allegati e su istruzione documentata impartita dal Titolare, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile. In tal

caso, il Responsabile informa il Titolare circa tale obbligo giuridico prima di effettuare l'ulteriore trattamento, a meno che il diritto applicabile lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il Titolare può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del trattamento dei dati personali. Tali istruzioni sono sempre documentate;

- 3.1.2. informare immediatamente il Titolare qualora, ad avviso del Responsabile, un'istruzione impartita dal Titolare sia in violazione del Regolamento o di altre disposizioni di legge applicabili in materia di protezione dei dati personali;
- 3.1.3. trattare i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trattamento di cui all'Accordo, salvo ulteriori istruzioni del Titolare;
- 3.1.4. trattare i dati personali soltanto per la durata specificata nell'Accordo;
- 3.1.5. adottare tutte le misure di sicurezza richieste ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (anche attraverso la valutazione di liceità, di minimizzazione dei trattamenti e la valutazione strutturata dei rischi), incluse le misure di attuazione dei principi di privacy by design e by default, e mettere in atto almeno le misure tecniche e organizzative specificate nell'Accordo per garantire la sicurezza dei dati personali e adempiere agli obblighi previsti dalle Pattuizioni. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli Interessati;
- 3.1.6. adottare idonei sistemi informatici per il trattamento dei dati personali;
- 3.1.7. concedere l'accesso ai dati personali oggetto di trattamento ai membri del suo personale o a suoi collaboratori debitamente nominati autorizzati del trattamento soltanto nella misura strettamente necessaria per l'attuazione e la gestione del contratto e/o la realizzazione dei servizi richiesti dal Titolare. Il Responsabile garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si sono impegnate alla riservatezza o hanno un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- 3.1.8. applicare limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari qualora il trattamento riguardi dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati ("**Dati sensibili**" o "**Dati particolari**");
- 3.1.9. adottare delle misure che gli permettano di dimostrare in ogni momento il rispetto delle Pattuizioni e delle ulteriori istruzioni eventualmente impartite dal Titolare;
- 3.1.10. rispondere prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del Titolare relative al trattamento dei dati e mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto da parte del Responsabile degli obblighi di cui alle Pattuizioni e di quelli che derivano direttamente dal Regolamento e/o dalla normativa data protection applicabile. Su richiesta del Titolare, il Responsabile consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle Pattuizioni, a intervalli ragionevoli o se vi sono evidenze o indizi di inosservanza. Il Titolare può

scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un consulente indipendente. A tale riguardo, il Responsabile si impegna all'ordinata e diligente tenuta della documentazione inerente alle attività di trattamento e alla prestazione dei Servizi di cui all'Accordo, rendendola accessibile al Titolare o ai soggetti da questi designati per eventuali ispezioni. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del Responsabile. In tal caso, con un preavviso minimo di 24 (ventiquattro) ore - non dovuto in caso di indizi o evidenza di potenziali violazioni di dati personali -, il Titolare potrà disporre un accesso presso la sede del Responsabile o altro luogo nella disponibilità giuridica del Responsabile in cui sia conservata la documentazione relativa alle attività di trattamento, sostenendone i relativi costi e dando preventiva comunicazione al Responsabile delle generalità dei soggetti incaricati delle verifiche. I costi delle verifiche di cui al presente paragrafo saranno addebitati al Responsabile qualora, all'esito delle stesse, risulti un inadempimento anche di solo uno degli obblighi di cui alle Pattuizioni ovvero violazioni del Regolamento e/o della normativa data protection applicabile. Su richiesta, le Parti mettono a disposizione della o delle Autorità di controllo competenti le informazioni di cui al presente paragrafo, compresi i risultati di eventuali attività di revisione;

- 3.1.11. assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, per l'adempimento degli obblighi connessi all'esercizio dei diritti degli Interessati, previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento. Al riguardo, il Responsabile (i) notifica prontamente (entro e non oltre 72 ore dal suo ricevimento) qualunque richiesta proveniente dagli Interessati che dovesse aver ricevuto; (ii) si astiene dal fornire alcun tipo di riscontro all'Interessato, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal Titolare; (iii) assiste il Titolare nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli Interessati per l'esercizio dei loro diritti, attenendosi alle istruzioni del Titolare;
- 3.1.12. assistere il Titolare nelle eventuali attività connesse alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali di cui all'art. 35 del Regolamento e, se richiesto, cooperare con il Titolare nell'ambito delle consultazioni preventive di cui all'art. 36 del Regolamento;
- 3.1.13. assistere il Titolare nell'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il Titolare qualora il Responsabile venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;
- 3.1.14. assistere il Titolare nell'adempimento degli obblighi in materia di misure di sicurezza tecniche ed organizzative di cui all'art. 32 del Regolamento;
- 3.1.15. adottare e aggiornare un registro delle violazioni dei dati personali, stabilire le procedure interne che disciplinano il processo di gestione del "data breach", assistere il Titolare nell'adempimento degli obblighi in materia di notificazione dei dati personali di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento e, in particolare, informare il Titolare di qualsiasi evento che possa condurre o rischiare di condurre a una violazione di dati personali, entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore decorrenti dal momento in cui il Responsabile ne è venuto a conoscenza. In questo contesto, il Responsabile si impegna a offrire il più ampio supporto al Titolare nel contesto della gestione dell'incidente di sicurezza e in tutte le sue fasi, dall'eventuali analisi forense all'eventuale notifica all'Autorità di controllo e/o comunicazione agli interessati e nelle attività a ciò correlare. In particolare:

- a. in caso di violazione di dati personali subita dal Titolare, il Responsabile assiste il Titolare: (i) nel notificare, ove opportuno/necessario ai sensi del GDPR, la violazione dei dati personali alla o alle Autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo dopo che il Titolare ne è venuto a conoscenza; (ii) nell'ottenere le informazioni che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 3, del Regolamento, devono essere indicate nella notifica del Titolare in merito a: (x) la natura dei dati personali e, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di Interessati coinvolti, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione; (y) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali; (z) le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del Titolare per porre rimedio alla violazione dei dati personali e, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi. Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, potendo le altre informazioni essere fornite successivamente, non appena disponibili e senza ingiustificato ritardo; (iii) nell'adempiere, in conformità dell'articolo 34 del Regolamento, all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali agli Interessati, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
 - b. In caso di violazione di dati personali subita dal Responsabile, quest'ultimo ne dà notifica al Titolare senza ingiustificato ritardo entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore decorrenti dal momento in cui il Responsabile ne è venuto a conoscenza. La notifica del Responsabile al Titolare contiene almeno: (x) una descrizione della natura della violazione (con indicazione, ove possibile, delle categorie e del numero approssimativo di Interessati e di registrazioni dei dati in questione); (y) i recapiti di un punto di contatto del Responsabile presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali; (z) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione o per attenuarne i possibili effetti negativi. Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale del Responsabile al Titolare contiene le informazioni disponibili in quel momento; le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili e senza ingiustificato ritardo.
- 3.1.16. tenere aggiornato un registro dei trattamenti dei dati personali effettuati per conto del Titolare ai sensi delle Pattuizioni mettendolo a disposizione del Titolare o delle Autorità di controllo previa richiesta;
 - 3.1.17. laddove applicabile, adempiere alle prescrizioni impartite dal Garante per la protezione dei dati personali relativamente alle attribuzioni di amministratore di sistema, con il Provv. del 27.11.2008. Il Responsabile si impegna, in particolare, a nominare gli amministratori di sistema e verificare le attività svolte dagli stessi, in modo da assicurarne la conformità con (i) gli obblighi assunti nella nomina; (ii) le misure di sicurezza tecniche e organizzative richieste dal Regolamento e (iii) i provvedimenti del Garante e le altre disposizioni di legge applicabili;
 - 3.1.18. ove applicabile in ragione delle documentate istruzioni rese dal Titolare, fornire agli Interessati l'informativa predisposta dal Titolare;

3.1.19. non comunicare a terzi, salvo quanto previsto dal successivo articolo 4 dell'Addendum, ovvero in caso di consenso espresso in forma scritta dal Titolare, i dati personali oggetto di trattamento.

4. Designazione di sub-responsabili

- 4.1. Il Responsabile non può affidare a un *sub*-responsabile del trattamento ("**Sub-responsabile**") i trattamenti da effettuare per conto del Titolare senza la preventiva autorizzazione specifica e scritta del Titolare. Il Responsabile presenta la richiesta di autorizzazione specifica almeno venti (20) giorni prima di ricorrere al *Sub*-responsabile del caso, unitamente alle informazioni necessarie per consentire al Titolare di decidere in merito alla concessione o meno dell'autorizzazione. L'elenco dei *Sub*-responsabili autorizzati dal Titolare del trattamento dovrà essere fornito contemporaneamente alla sottoscrizione dell'Accordo, fermo restando l'obbligo in carico al Responsabile di comunicare al Titolare qualunque variazione del predetto elenco in conformità a quanto previsto ai sensi della presente clausola. Le Parti tengono aggiornato tale elenco.
- 4.2. Qualora il Responsabile ricorra a un *Sub*-responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento, il contratto che disciplina i rapporti tra Responsabile e *Sub*-responsabile dovrà prevedere:
- 4.2.1. l'imposizione, nei confronti del *Sub*-responsabile, dei medesimi obblighi gravanti sul Responsabile ai sensi delle Pattuizioni;
- 4.2.2. garanzie sufficienti in merito alla conformità al Regolamento - e a ogni altra disposizione di legge o regolamentare applicabile in materia di protezione di dati personali - delle misure tecniche e organizzative adottate.
- 4.3. Il Responsabile si assicura che il *Sub*-responsabile rispetti gli obblighi a cui il Responsabile è soggetto a norma delle Pattuizioni e del Regolamento.
- 4.4. Su richiesta del Titolare, il Responsabile fornisce copia del contratto stipulato con il *Sub*-responsabile e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il Responsabile può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.
- 4.5. Resta ferma la piena e integrale responsabilità del Responsabile nei confronti del Titolare in caso di inadempimento del *Sub*-responsabile agli obblighi previsti nelle Pattuizioni e/o in caso di sua violazione degli obblighi previsti ai sensi del Regolamento e/o della normativa data protection applicabile. Il Responsabile notifica al Titolare qualunque inadempimento da parte del *Sub*-responsabile degli obblighi contrattuali.
- 4.6. Il Responsabile concorda con il *Sub*-responsabile una clausola secondo la quale, qualora il Responsabile sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il Titolare avrà diritto di risolvere il contratto tra il Responsabile e il *Sub*-responsabile e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

5. Trasferimenti internazionali

- 5.1. Qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del Responsabile è effettuato soltanto su istruzione documentata o autorizzazione scritta del Titolare o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il Responsabile, e nel rispetto del capo V del Regolamento.
- 5.2. Il Titolare conviene che, qualora il Responsabile ricorra a un *Sub*-responsabile conformemente a quanto previsto dal presente Addendum per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare e tali attività

di trattamento comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del Regolamento, il Responsabile e il *Sub*-responsabile possono garantire il rispetto del capo V del Regolamento utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, del Regolamento, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte.

6. Inosservanza delle Pattuizioni, recesso e risoluzione

- 6.1. Qualora il Responsabile violi gli obblighi che gli incombono a norma delle Pattuizioni, il Titolare può dare istruzione al Responsabile di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le prescrizioni impartite o non siano risolti i rapporti contrattuali alla base del trattamento. Il Responsabile informa prontamente il Titolare qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare l'Accordo e/o l'Addendum.
- 6.2. Il Titolare ha il diritto di recedere dalle Pattuizioni in qualsiasi momento, comunicando la propria intenzione al Responsabile a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., ai recapiti di cui al Contratto. Tale recesso sarà efficace alla data di ricevimento della predetta comunicazione da parte del Responsabile. Il recesso del Titolare comporta automaticamente il venir meno dell'Addendum e/o dell'Accordo.
- 6.3. Il Titolare ha diritto di risolvere le Pattuizioni, qualora:
 - 6.3.1. il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile sia stato sospeso dal Titolare in conformità al precedente art. 6.1 dell'Addendum e il rispetto delle clausole dell'Accordo e/o dell'Addendum non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro 10 giorni lavorativi dalla sospensione;
 - 6.3.2. il Responsabile violi in modo sostanziale o persistente le clausole dell'Accordo e/o dell'Addendum e di ogni altro obbligo che gli incombe a norma del Regolamento e/o della normativa data protection pro tempore applicabile;
 - 6.3.3. il Responsabile non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle Autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità all'Accordo o al Regolamento e/o della normativa data protection applicabile.
- 6.4. Le Parti convengono che il verificarsi anche di una sola delle circostanze di seguito indicate costituisce un grave inadempimento del Responsabile agli obblighi previsti nelle Pattuizioni. Fatti salvi gli altri rimedi previsti dalla legge, le Pattuizioni si intenderanno risolte di diritto con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1456, c.c., con semplice comunicazione scritta da parte del Titolare al Responsabile, da inviarsi ai recapiti di cui all'Accordo, in caso di violazione degli obblighi di cui agli artt. 3, 4 e 5 del presente Addendum.
- 6.5. Dopo la risoluzione o comunque la cessazione degli effetti delle Pattuizioni, il Responsabile, a scelta del Titolare, cancella tutti i dati personali trattati per conto del Titolare e ne certifica a quest'ultimo l'avvenuta cancellazione, oppure restituisce al Titolare tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il Responsabile continua ad assicurare il rispetto delle Pattuizioni.

7. Manleva

- 7.1. Nel caso in cui il Responsabile violi gli articoli 3, 4 e 5 dell'Addendum o le prescrizioni in merito al trattamento contenute nell'Accordo, lo stesso Responsabile si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pregiudizio, costo, spesa (incluse le spese legali), sanzione o qualsivoglia altro onere derivante dalla

suddetta violazione, ivi comprese eventuali pretese o azioni giudiziarie, arbitrali o amministrative intentate da parte di qualsiasi terzo, ivi incluse le pubbliche amministrazioni, nazionali o internazionali.

8. Clausola di adesione successiva

- 8.1. Qualunque entità che non sia una Parte può, con l'accordo di tutte le Parti, aderire alle Pattuizioni in qualunque momento, in qualità di titolare del trattamento o di responsabile del trattamento.
- 8.2. L'entità aderente è considerata Parte delle Pattuizioni e ha i diritti e gli obblighi di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento
- 8.3. L'entità aderente non ha diritti od obblighi derivanti a norma delle Pattuizioni per il periodo precedente all'adesione.

9. Disposizioni finali

- 9.1. Per tutto quanto non espressamente in questa sede previsto, si rinvia integralmente all'Accordo sottoscritto dalle Parti, le cui disposizioni avranno efficacia gerarchicamente sovraordinata rispetto all'Addendum. Ad ogni modo, ogni deroga al presente Addendum rinvenibile nell'Accordo dovrà essere espressamente disposta dalle Parti, rimanendo in ogni altro caso efficaci le disposizioni del presente Addendum, in quanto aventi efficacia complementare e integrativa dell'Accordo.
- 9.2. L'invalidità, inefficacia o inapplicabilità di talune disposizioni del presente Addendum non inficia la validità, efficacia o applicabilità delle altre disposizioni del presente Addendum né di quelle contenute nell'Accordo.